

MORRI  
ROSSETTI

ALERT

Cessioni intra-UE: definiti gli elementi di prova  
del trasferimento fisico dei beni



## Cessioni intra-UE: definiti gli elementi di prova del trasferimento fisico dei beni

Il **1° gennaio 2020** entra in vigore il Regolamento UE 1912/2018 il quale - mediante l'inserimento dell'articolo 45-*bis* nel Regolamento UE 282/2001 - fornisce un elenco dettagliato degli elementi atti a provare - nell'ambito delle cessioni intra-comunitarie - la spedizione o il trasporto dei beni da uno Stato comunitario in un altro, al fine di poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA.

Infatti, affinché uno scambio di beni si qualifichi come intra-comunitario, con conseguente applicazione del regime di non imponibilità da parte del cedente nazionale ed imposizione nel Paese di residenza del cessionario comunitario, in applicazione del meccanismo del *reverse charge*, è necessario che si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il cedente e l'acquirente devono essere entrambi operatori economici, ovvero soggetti passivi d'imposta nei rispettivi Paesi;
- l'operazione commerciale deve essere effettuata a titolo oneroso;
- la cessione deve comportare l'acquisizione o il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
- deve realizzarsi l'effettivo trasporto o spedizione dei beni in altro Stato comunitario.

Fino ad oggi, né la normativa unionale né quella nazionale hanno stabilito in maniera puntuale quali debbano essere gli elementi atti a provare il rispetto di tali requisiti ed in particolare di quello inerente al trasferimento fisico della merce. A tale mancanza ha cercato di far fronte l'Agenzia delle entrate (*cf.* Ris. n. 354/E/2007 e Ris. n. 477/E/2008), fornendo delle interpretazioni che non sempre hanno messo il contribuente al riparo da contestazioni da parte dell'erario.

Il legislatore unionale è quindi intervenuto in materia e, con il Regolamento UE 1912/2018, ha fornito un puntuale elenco (nel seguito riportato) degli elementi di prova dell'avvenuta spedizione o trasporto della merce dal Paese UE di origine a quello UE di destinazione.

---

### 1. Nel caso di trasporto o spedizione dei beni a cura del venditore o a cura di un terzo per suo conto, si ha la presunzione del trasferimento dei beni in altro Stato UE **se il venditore certifica che:**

---

i beni sono stati trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed è **in possesso** di:

- a) **almeno due** dei seguenti elementi non contraddittori relativi al trasporto o alla spedizione dei beni:
  - documento o lettera CMR riportante la firma sia del venditore che dell'acquirente
  - polizza di carico
  - fattura di trasporto aereo
  - fattura emessa dallo spedizioniere

rilasciati da due diverse parti che siano indipendenti

#### **Oppure**

- b) **uno qualsiasi degli elementi di prova di cui alla precedente lett. a) in combinazione** con **uno** qualsiasi dei seguenti elementi di prova non contraddittori, che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti:
  - polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o per il trasporto dei beni
  - documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, per esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione
  - ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato UE di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato.

---

**2. Nel caso di trasporto o spedizione dei beni a cura dell'acquirente o a cura di un terzo per suo conto (c.d. franco fabbrica/ex works), si ha la presunzione del trasferimento dei beni in altro Stato UE se il venditore possiede:**

---

una dichiarazione scritta **dell'acquirente** che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dallo stesso o da un terzo per suo conto e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione scritta indica:

- la data di rilascio
- il nome e l'indirizzo dell'acquirente
- la quantità e la natura dei beni
- la data e il luogo di arrivo dei beni; in caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente

ed è **in possesso** di:

- a) **almeno due** dei seguenti elementi non contraddittori relativi al trasporto o alla spedizione dei beni:
- documento o lettera CMR riportante la firma sia del venditore che dell'acquirente
  - polizza di carico
  - fattura di trasporto aereo
  - fattura emessa dallo spedizioniere,

rilasciati da due diverse parti che siano indipendenti

**Oppure**

- b) **uno qualsiasi degli elementi di prova di cui alla precedente lett. a) in combinazione** con **uno** qualsiasi dei seguenti elementi di prova non contraddittori, che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti:
- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o per il trasporto dei beni
  - documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, per esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione
  - ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato Ue di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato.

**Rif.** Regolamento di esecuzione del Consiglio UE 04/12/2018 n. 2018/1912/UE, che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011

Per maggiori informazioni, potete contattare **Davide Rossetti (Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)** Name Partner, o **Roberta De Pirro (Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)** Responsabile del Centro Studi.

Per maggiori informazioni, potete contattare:  
Davide Rossetti ([Davide.Rossetti@MorriRossetti.it](mailto: Davide.Rossetti@MorriRossetti.it))  
*Name Partner*, o Roberta De Pirro  
([Roberta.DePirro@MorriRossetti.it](mailto: Roberta.DePirro@MorriRossetti.it))  
*Responsabile del Centro Studi*

Morri Rossetti | Piazza Duse, 2 – 20122 Milan | [MorriRossetti.it](http://MorriRossetti.it)